CreditRas ASSICURAZIONI SPA

Gruppo Assicurativo Allianz

Incendio Mutui Privati Capitale Residuo

Nel presente documento sono contenuti:

- Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Indice, Glossario, del Fac-simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione: 22/06/2020 – Ultimo aggiornamento: 22/06/2020

Assicurazione contro i danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia:

CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Incendio Mutui Privati a Capitale Residuo

Data aggiornamento 22/06/2020

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione danni in forma collettiva ad adesione facoltativa destinato ai clienti di UniCredit S.p.A. sottoscrittori di un contratto di Mutuo e finalizzato a coprire i rischi derivanti da Incendio e altri eventi che possono colpire i Fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria del Mutuo stesso. La presente Assicurazione può essere stipulata o in fase di erogazione o relativamente a Mutui già erogati.

Che cosa è assicurato?

✓ Incendio, la garanzia opera nell'ipotesi di danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte dei Fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

Che cosa non è assicurato

Non sono assicurabili i Fabbricati che:

- ✘ non costituiscano garanzia ipotecaria relativamente al Mutuo erogato;
- ✘ non siano adibiti a civili abitazioni, uffici e studi professionali, in caso di Mutui relativi a porzioni di Fabbricato, l'intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti agli usi di cui sopra;
- ✘ non siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- ✘ siano costruiti in Materiali combustibili; sono comunque tollerati, anche se realizzati in materiali combustibili:
  - le strutture portanti del Tetto ed i Solai;
  - le pareti esterne ed il manto di copertura del Tetto fino ad un terzo delle singole rispettive superfici;
  - i soppalchi;
  - il manto di copertura del Tetto, se in tegole bituminose;
  - le impermeabilizzazioni ed i rivestimenti.

Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Danni.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per i Sinistri su Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

Che obblighi ho?

In sede di sottoscrizione del contratto l'Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e dell'adeguatezza e il Modulo di Adesione, nonché corrispondere il Premio dovuto. L'Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. In corso di contratto l'Assicurato ha il dovere di comunicare all'Impresa i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di Sinistro, l'occorrenza del Sinistro deve essere comunicata nel più breve tempo possibile all'Impresa, tramite richiesta scritta, anche utilizzando la modulistica disponibile presso la Banca. L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza di altre Assicurazioni.

Quando e come devo pagare?

Il Premio è determinato in base alla durata del Mutuo e all'ammontare dello stesso e deve essere corrisposto dall'Assicurato all'Impresa, per il tramite del Contraente, in forma unica ed anticipata mediante i seguenti mezzi di pagamento messi a disposizione dalla Banca stessa: a) in contanti nei limiti previsti dalla normativa vigente; b) con assegno circolare intestato alla Banca in qualità di intermediario assicurativo; c) se già titolare di conto corrente della Banca mediante addebito in conto corrente. Il premio sarà addebitato il giorno della stipula del mutuo o, nel caso di mutui già in essere, il giorno della sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell'Assicurato. Nel caso di Mutuo di nuova erogazione, con Premio finanziato, Il Contraente provvederà a trattenere l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del Mutuo. Il Premio è comprensivo delle imposte e dell'importo che verrà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutui già in essere, del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e termina alla data di scadenza del Mutuo stesso. La durata massima di polizza è stabilita in 480 mesi. La copertura termina prima della data di scadenza del Mutuo in caso di recesso per revoca della proposta o recesso annuale per poliennalità da parte dell'Assicurato, estinzione totale anticipata del Mutuo, accollo del Mutuo, trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione. Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. L'Assicurato dovrà esercitare il recesso tramite la compilazione dell'apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione oppure tramite comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di Sinistro cui è seguito un rifiuto di pagamento dell'Indennizzo da parte dell'Impresa, l'Assicurato può recedere dall'Assicurazione tramite comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 30 giorni.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa CreditRas Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz

Prodotto "Incendio Mutui Privati a Capitale Residuo"

Data realizzazione 22/06/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CreditRas Assicurazioni S.p.A, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 – Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A., Via Piazza Tre Torri, n. civico 3; CAP 20145; città Milano (MI); tel. 800116633; sito internet: www.creditrasassicurazioni.it ; e-mail: info_creditras@allianz.it; PEC:creditrasassicurazioni@pec.allianz.it.

CreditRas Assicurazione S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31.03.1990.

CreditRas Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A.. **CreditRas Assicurazioni S.p.A.,** pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo Unicredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 114,8 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 47,2 milioni di euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito http://www.creditrasassicurazioni.it/creditrasassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 83.423
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 28.270
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 173.933
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 173.933

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 208%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

La copertura è operante per i danni materiali e diretti ai Fabbricati Assicurati causati da Incendio, Esplosione e scoppio non provocata da ordigni esplosivi, Azione del Fulmine, Implosione, onda sonica e urto di veicoli stradali o natanti non di proprietà dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" quindi senza applicazione della regola proporzionale e a "Valore a nuovo", ovvero L'impresa di Assicurazione si impegna a pagare in caso di sinistro la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione delle parti danneggiate del Fabbricato assicurato.

Per Fabbricato si intende l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquette; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell'Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, con esclusione dell'area su cui è costruito il Fabbricato assicurato.

INCENDIO E SCOPPIO	La copertura assicurativa è operante anche per: ▪ i danni causati alle cose assicurate, oppure agli enti posti entro 20 (venti) metri da esse, da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi assicurati; ▪ i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio; ▪ le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini della Polizza Collettiva. Restano esclusi dalla garanzia i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. La polizza prevede inoltre, inerentemente alle garanzie prestate, le seguenti estensioni: ▪ colpa, anche grave, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; ▪ dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; la garanzia Incendio prevede l'estensione ai danni materiali e diretti causati da: ▪ Atti Vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 (cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni da Incendio, Esplosione e Scoppio, con esclusioni dei danni causati da ordigni esplosivi. ▪ i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da Eventi Atmosferici quali, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve; nonché danni da bagnatura e/o allagamento all'interno dei Fabbricati, purché verificatosi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli Eventi precedentemente elencati.

Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E RIVALSE PER INCENDIO

La somma assicurata per ciascun Fabbricato è variabile nel tempo e corrisponde inizialmente all'importo erogato per il Mutuo di cui il Fabbricato costituisce garanzia ipotecaria oppure, nel caso di Mutui già in essere, al Capitale Residuo (debito residuo del mutuo in linea capitale al netto di eventuali rate insolute) conteggiato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo stesso.
La somma massima assicurabile per ciascun Fabbricato è pari a € 1.000.000,00.

Dalla garanzia Base sono esclusi i danni:

- indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati con dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi;
- subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Con riferimento all'estensione di garanzia agli Atti Vandalici sono esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio;
- di imbrattamento dei muri esterni;
- di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
- La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

Con riferimento all'estensione di garanzia agli eventi Atmosferici sono esclusi i danni causati da:

- intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- inondazione e alluvione;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo; sovraccarico di neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono inoltre esclusi i danni subiti da:

- enti posti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino o manutenzione;

	▪ manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine; ▪ lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; ▪ strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC); ▪ insegne, antenne e consimili installazioni esterne. Per le estensioni di garanzia "Atti Vandalici o Dolosi" ed "Eventi Atmosferici" è operante una franchigia di € 1.000,00 applicabile a ogni singolo Sinistro.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro**: In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento o ne abbia avuto conoscenza, telefonando al numero verde 800.80.21.64 se chiama dall'Italia oppure al numero +39.02.26.60.96.26 se chiama dall'estero. Per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi in genere, deve inoltre fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei 5 (cinque) giorni successivi all'evento, inviando all'Impresa di Assicurazione copia della denuncia unitamente alla copia del piano di ammortamento finanziario originario del Mutuo. Deve inoltre fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno.
	Assistenza diretta / in convenzione: Garanzia Non Presente nella polizza collettiva.
	Gestione da parte di altre imprese: I sinistri relativi alle garanzie prestate sono gestiti da: ALLIANZ S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
	Prescrizione: I diritti derivanti dai Contratti di assicurazione danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano ('Art. 2952 del Codice Civile). Decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal Contratto di Assicurazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L' Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio unico anticipato è inclusivo delle imposte nella misura del 22,25%.
Rimborso	Il rimborso del premio pagato dall'Assicurato è previsto per i seguenti casi: **a) recesso dell'Assicurato per ripensamento esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.** L'Assicurato ha diritto al rimborso: • dell'intero premio pagato comprensivo delle tasse se il recesso è stato comunicato entro l'ultimo giorno del mese di decorrenza. • dell'intero premio pagato **al netto delle tasse** se il recesso è stato comunicato dopo l'ultimo giorno di scadenza del mese di decorrenza. **b) recesso dell'Assicurato esercitato dopo la scadenza del temine di ripensamento, in**

	relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione da comunicarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale ricorrente della polizza. L'Assicurato ha diritto al rimborso totale della quota parte di premio pagato e non goduto al netto delle tasse. Il suddetto rimborso sarà riconosciuto all'Assicurato per il tramite delle Banca Contraente nei seguenti termini: • il rimborso sarà trattenuto dalla Banca per ridurre in pari misura il debito dell'Assicurato in relazione al Mutuo da esso sottoscritto, nel caso in cui il premio della polizza è stato finanziato dalla Banca; • mediante il bonifico dell'importo sul conto corrente dell'Assicurato nel caso in cui il premio di polizza sia stato pagato dall'Assicurato stesso. **c) Estinzione anticipata del Mutuo rispetto alla scadenza originaria dovuta a:** • estinzione anticipata del Mutuo da parte dell'Assicurato; • accollo del Mutuo da parte di terzi; • trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo. **d) estinzione parziale del Mutuo da parte dell'Assicurato.** Per i suddetti casi l'Assicurato ha diritto al rimborso totale o parziale della quota parte di premio pagato e non goduto al netto delle tasse. Il rimborso sarà riconosciuto all'Assicurato per il tramite della Banca Contraente mediante bonifico sul suo conto corrente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la facoltà in capo all'Assicurato di sospendere le garanzie prevista dall'Assicurazione

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto destinato a Persone Fisiche a cui sia stato erogato da UniCredit un Mutuo Ipotecario e che intendano coprirsi con un capitale decrescente, corrispondente al debito residuo del Mutuo, in caso di danni materiali e diretti ai beni oggetto di ipoteca causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri imprevisti.

Quali costi devo sostenere?

I costi complessivi gravanti sulla presente polizza sono pari al 50,00% del premio imponibile, di cui:
- 40,00% quale quota parte percepita dagli intermediari;
- 10,00% quale quota parte percepita dalla dall'Imprese di Assicurazione per spese di acquisizione e gestione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa Assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il Contratto o il Servizio Assicurativo, possono essere presentati per iscritto all'Impresa mediante: - posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - e-mail: reclami@creditrasassicurazioni.it - fax: 02 72162588 L'Impresa fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'impresa e dall'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 (quarantacinque) giorni stabilito dalla vigente normativa. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.creditrasassicurazioni.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; -ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato** In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CreditRas ASSICURAZIONI SPA

Gruppo Assicurativo Allianz

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni N°10025130

Incendio Mutui Privati Capitale Residuo

UniCredit

ad adesione facoltativa

AVVERTENZA:

Il presente documento, composto da Condizioni di Assicurazione comprensive di Indice, Glossario, del Fac-simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

Edizione: 22/06/2020 – Ultimo aggiornamento: 22/06/2020

Indice

Glossario	pag. 3 di 11
Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione	pag. 5 di 11
Art.2 - Esclusioni	pag. 5 di 11
Art.3 –Estensioni di garanzia	pag. 5 di 11
Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva	pag. 6 di 11
Art.5 - Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva	pag. 6 di 11
Art.6 – Tipologia di fabbricati assicurabili	pag. 7 di 11
Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione	pag. 7 di 11
Art.8 - Durata dell'Assicurazione	pag. 7 di 11
Art.9 – Recesso in caso di Sinistro	pag. 7 di 11
Art.10 – Determinazione del Premio	pag. 7 di 11
Art.11 – Somma assicurata – Limiti di assicurabilità	pag. 7 di 11
Art.12 – Estinzione anticipata, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato – Estinzione anticipata Parziale	pag. 7 di 11
Art.13 - Obblighi in caso di Sinistro	pag. 9 di 11
Art.14 - Procedura per la valutazione del danno	pag. 10 di 11
Art.15 – Mandato dei periti	pag. 10 di 11
Art.16 – Primo rischio assoluto	pag. 10 di 11
Art.17 – Valore a nuovo	pag. 10 di 11
Art.18 - Determinazione del danno	pag. 10 di 11
Art.19 – Anticipo Indennizzi	pag. 10 di 11
Art.20 – Limiti di Indennizzo	pag. 11 di 11
Art.21 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 11 di 11
Art.22 - Dichiarazioni inesatte od omissioni	pag. 11 di 11
Art. 23 - Altre assicurazioni	pag. 11 di 11
Art.24 – Rinuncia alla rivalsa	pag. 11 di 11
Art.25 - Modifiche dell'Assicurazione	pag. 11 di 11
Art.26 – Oneri fiscali	pag. 11 di 11
Art.27 - Rinvio alle norme di legge	pag. 11 di 11

GLOSSARIO
Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025130
Incendio Mutui Privati Capitale Residuo UniCredit
ad adesione facoltativa

Data ultimo aggiornamento 22-06-2020

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè il soggetto, intestatario o cointestatario di un Mutuo erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva;

Assicurazione
il contratto di assicurazione;

Capitale Residuo
il debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario originario al netto di eventuali rate insolute;

Contraente
il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A.;

Data di scadenza del Mutuo
la data di scadenza dell'ultima rata del Mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario;

Durata del Mutuo
la durata, espressa in mesi interi (approssimando all'intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula oppure, nel caso di Mutui già in essere, la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e la Data di scadenza del Mutuo, compreso eventuale periodo di preammortamento;

Esplosione
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Fabbricati
l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell'Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

Franchigia
la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;

Implosione
repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;

Impresa
CreditRas Assicurazioni S.p.A.;

Incendio
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare;

Indennizzo
la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro;

Intermediario
UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;

Materiali incombustibili
sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

Modulo di Adesione
il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione;

Mutuo
il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;

Polizza Collettiva
il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;

Premio
la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

Scoppio
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio;

Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Solaio
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature;

Tetto
il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura.

CreditRas
ASSICURAZIONI SPA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025130
Incendio Mutui Privati Capitale Residuo UniCredit
ad adesione facoltativa

Data ultimo aggiornamento 22-06-2020

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte dei Fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbian o colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini della Polizza Collettiva.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
d) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
f) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
g) causati con dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
h) causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi;
i) subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
j) subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Art.3 – Estensioni di garanzia

In aggiunta a quanto riportato all'art.1 – "oggetto dell'assicurazione", ed a parziale deroga di quanto riportato all'art.2 – "Esclusioni", l'Impresa indennizza:

I Colpa grave e dolo

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Polizza Collettiva causati:

a) con colpa, anche grave, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

II Atti vandalici o dolosi

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni da Incendio, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio;
b) di imbrattamento dei muri esterni;
c) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi

f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

III Eventi atmosferici

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno dei Fabbricati, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Sono esclusi i danni causati da:

a) intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
b) inondazione e alluvione;
c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo; sovraccarico di neve;
f) cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:

g) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
h) Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino o manutenzione;
i) manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine;
j) lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
k) strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC);
l) insegne, antenne e consimili installazioni esterne.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva

L'Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di un Modulo di Adesion e redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Impresa). Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo presso i locali del Distributore UniCredit S.p.A. la documentazione afferente alla Polizza Collettiva, il medesimo Distributore offre alla propria clientela il Servizio di Banca Multicanale nonché il Servizio UniCredit Digital Mail Box, che consentono nei relativi ambienti protetti accessibili via Internet - la sottoscrizione di atti e documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite la Banca dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla Banca stessa. Qualora l'Assicurato abbia aderito ad uno dei Servizi di cui sopra, l'Impresa riconosce che la documentazione relativa all'Adesione alla Polizza Collettiva e l'eventuale correlata documentazione nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nel pertinente ambiente protetto con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dall'Assicurato a valere sul prodotto assicurativo.

Esaurite le formalità di valutazione dell'adeguatezza del prodotto e dell'assumibilità del rischio, l'Assicurando per aderire alla Polizza Collettiva deve compilare e sottoscrivere in ogni sua parte, anche in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva (vedi copia allegata) redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Impresa).

Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

a) numero di domanda del Mutuo;
b) ubicazione del Fabbricato assicurato;
c) dati anagrafici dell'Assicurato;
d) somma assicurata iniziale (deve corrispondere all'importo erogato del Mutuo oppure, nel caso di Mutui già in essere, al Capitale Residuo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione);
e) Premio unico anticipato;
f) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
g) importo percepito dall'Intermediario.

Art.5 – Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva

All'Assicurato dovranno essere consegnati in modalità cartacea ovvero su scelta dell'Assicurato stesso messi a disposizione in modalità elettronica nell' ambiente protetto del Servizio Banca Multicanale o del Servizio UniCredit Digital Mail Box a cui l'Assicurato risulti aderente, i seguenti documenti:

a) Modulo di Adesione, comprensivo dell'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
b) set informativo.

Una copia del Modulo di Adesione medesima, debitamente compilata e sottoscritta, anche in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, **comprensivo dell'Informativa privacy dovranno rimanere in possesso del Contraente** che si impegna a consegnarle tempestivamente all'Impresa qualora ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

Art.6 – Tipologie di Fabbricati assicurabili

I Fabbricati devono:

a) costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo;
b) essere adibiti a civili abitazioni, uffici e studi professionali; nel caso di Mutui relativi a porzioni di fabbricato, l'intero fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso;
c) essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
d) essere costruiti in Materiali incombustibili; sono comunque tollerati, anche se realizzati in materiali combustibili:
   - le strutture portanti del Tetto ed i Solai;
   - le pareti esterne ed il manto di copertura del Tetto fino ad un terzo delle singole rispettive superfici;
   - i soppalchi;
   - il manto di copertura del Tetto, se in tegole bituminose;
   - le impermeabilizzazioni ed i rivestimenti.

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza Collettiva i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.

Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

Il Premio è corrisposto dall'Assicurato per il tramite del Contraente all'Impresa in forma unica ed anticipata (per tutta la durata dell'Assicurazione) mediante i seguenti mezzi di pagamento messi a disposizione dalla **Banca** stessa: a) in contanti nei limiti previsti dalla normativa vigente; b) con assegno circolare intestato alla **Banca** in qualità di intermediario assicurativo; c) se già titolare di conto corrente della Banca mediante addebito in conto corrente. **Nel caso di Mutuo di nuova erogazione, con Premio finanziato, il Contraente provvederà a trattenere l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del Mutuo.**

Per ciascun Fabbricato l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutui già in essere, del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione, a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio.

Art.8 - Durata dell'Assicurazione

Per ciascun Fabbricato l'Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Mutuo sottoscritto dall'Assicurato e non potrà comunque avere durata superiore a 480 (quattrocentottanta) mesi. Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.9 – "Recesso in caso di Sinistro" e 12 – "Estinzione anticipata, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato - Estinzione anticipata parziale - ",l'Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.

Art.9 - Recesso in caso di Sinistro

L'Impresa e l'Assicurato possono recedere dall'Assicurazione relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro **entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo conseguenti all'avviso di Sinistro.** Il recesso deve essere comunicato all'altra parte **con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso l'Impresa restituirà all'Assicurato la quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.**

Art.10 - Determinazione del Premio

Per ciascun Fabbricato assicurato il Premio finito, inclusivo di imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.

Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria oppure, nel caso di Mutui già in essere, al Capitale Residuo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione), il tasso annuo lordo dello 0,20 promille, frazionato in dodicesimi, moltiplicato per la Durata del Mutuo.

Art.11 – Somma assicurata - Limiti di assicurabilità

La somma assicurata per ciascun Fabbricato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato costituisce garanzia ipotecaria oppure, nel caso di Mutui già in essere, al Capitale Residuo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo stesso.

La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun caso l'Impresa sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.

Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.

Art.12 – Estinzione anticipata, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato - Estinzione anticipata parziale

Nel caso di:

a) estinzione anticipata del Mutuo rispetto la Data di scadenza;
b) accollo del mutuo da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.;
c) trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo;
d) recesso dell'Assicurato in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione;

l'Assicurazione cesserà a decorrere:

a) dalla data di estinzione anticipata del Mutuo;
b) dalla data di accollo del Mutuo;
c) dalla data di surroga del Mutuo;

d) dalla data di scadenza di ogni singola annualità dell'Assicurazione in caso di esercizio del diritto di recesso, in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione, esercitato nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo, di seguito indicate e l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Il calcolo dell'importo da rimborsare per ciascun Fabbricato assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = (PPU*(N-K)*DR/((N*CE)*(P1/P0))+H*(N-K)/N)$$

dove:
R = importo da rimborsare;
PPU = Premio unico anticipato puro = P – H;
N = Durata del Finanziamento espressa in mesi interi;
K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato indipendentemente dal giorno in cui avviene l'estinzione anticipata;
DR = Importo del Debito Residuo prima dell'estinzione anticipata totale;
CE = Importo del Capitale erogato del finanziamento;
P0 = Premio unico anticipato imponibile;
P1 = Premio unico anticipato imponibile riproporzionato dopo precedente estinzione anticipata parziale, nel caso non siano presenti precedenti estinzioni anticipate parziali P1 è uguale a P0;
H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione).

Esempio

Importo erogato del Mutuo pari a € 100.000; durata del Mutuo 240 mesi
In caso di estinzione anticipata totale del Mutuo trascorsi i primi 100 mesi di durata dell'Assicurazione, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:

P0 = €400,00
P1 = P0
Ppu = €195,16
H = € 195,16
N = 240
K = 100
DR = 67.704,50
CE = 100.000,00
R = € 190,92

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa .
Il recesso dovrà essere **effettuato compilando l'apposito modulo presso la sua filiale di riferimento,** da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione **oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.**
Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:

a) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestuale all'erogazione del Mutuo: l'Impresa provvederà al rimborso del Premio all'Assicurato (al lordo delle imposte di legge, se ancora non versate all'Erario dall'Impresa stessa) per il tramite del Contraente mediante la corrispondente riduzione della rata del Finanziamento;
b) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestuale all'erogazione del Mutuo: l'Impresa provvederà al rimborso del Premio all'Assicurato (al lordo delle imposte di legge, se ancora non versate all'Erario dall'Impresa stessa) per il tramite del Contraente mediante accredito sul conto corrente.

Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.
Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione **oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all'Impresa.**
L'Impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso del Premio all'Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal presente articolo.
L'Assicurato potrà, relativamente ai soli casi di estinzione anticipata o di surroga, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo; **la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa tramite il Contraente** e sottoscritta con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, **contestualmente all'operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.**
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, l'Assicurazione rimane operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo per il Capitale Residuo ricalcolato a seguito della suddetta estinzione anticipata parziale. L'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di premio imponibile pagato e non goduto per il tramite del Contraente.
In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere espressamente all'Impresa, di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Mutuo, come se l'estinzione anticipata parziale non fosse mai avvenuta. **La richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa**

tramite il Contraente e sottoscritta con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, **contestualmente all'operazione di estinzione anticipata parziale del Mutuo**.

Il calcolo dell'importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

R = (PPU*(N-K)*DR/((N*CE)*(P1/P0))+H*(N-K)/N)*Cap:_est/DR

dove:
R = importo da rimborsare;
PPU = Premio unico anticipato puro = P – H;
N = Durata del Finanziamento espressa in mesi interi;
K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato indipendentemente dal giorno in cui avviene l'estinzione anticipata;
DR = Importo del Debito Residuo prima dell'estinzione anticipata totale;
CE = Importo del Capitale erogato del finanziamento;
P0 = Premio unico anticipato imponibile;
P1 = Premio unico anticipato imponibile riproporzionato dopo precedente estinzione anticipata parziale, nel caso non siano presenti precedenti estinzioni anticipate parziali P1 è uguale a P0;
H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
Cap_est = importo dell'estinzione anticipata parziale versato dal cliente.

Esempio

Per un Mutuo erogato per un Importo richiesto di € 100.000 con durata di 240 mesi, in caso di estinzione anticipata parziale dopo 100 mesi, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:

P0 = € 400,00
P1=P0
Ppu = € 195,16
H = € 195,16
N = 240
K = 100
Cap_Est= € 50.000,00
DR= € 67.704,50
R = € 141,62

In caso di ulteriori e successive estinzioni anticipate parziali del Mutuo, per ciascuna successiva estinzione anticipata parziale, verrà utilizzato il valore del Premio unico anticipato imponibile e dei costi complessivi al momento dell'estinzione anticipata parziale, opportunamente ricalcolati in base alle risultanze dei suddetti valori conseguenti a precedenti operazioni di estinzione anticipata parziale.

Il calcolo per la determinazione del Premio unico anticipato imponibile riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione parziale sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$P1 = P \times \left(1 - \frac{Cap_Est}{DR}\right)$$

Il calcolo per la determinazione dei costi complessivi riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione parziale sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$H1 = H \times \left(1 - \frac{Cap_Est}{DR}\right)$$

Art.13 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:
a) **darne avviso all'Impresa entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza** telefonando ai seguenti numeri:
   1) dall'Italia: numero verde 800.80.21.64
   2) dall'estero: +39.02.26.60.96.26
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve altresì:
c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo;
d) per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi in genere, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei 5 (cinque) giorni successivi.

L'Assicurato dovrà trasmettere all'Impresa:
e) ove prevista, copia della denuncia di cui alla lettera d);
f) copia del piano di ammortamento finanziario originario del Mutuo dal quale si evince l'importo del Capitale Residuo al momento del Sinistro.

Art.14 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art.15 – Mandato dei periti

I periti devono:

a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art.13 – "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art.18 – "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.16 – Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Art.17 – Valore a nuovo

L'Assicurazione si intende prestata a "Valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Art.18 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro
   Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
   L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo
   Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo.
   Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la riparazione o la ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area su cui si trovava il Fabbricato assicurato, oppure su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
   L'Indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore al Capitale Residuo al momento del Sinistro.

Art.19 – Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00.
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'acconto suddetto, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di Indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
L'importo totale dei due acconti non potrà in ogni caso essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art.20 - Limite massimo di Indennizzo
Salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.

Art.21 - Pagamento dell'Indennizzo
L' Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'art.2742 del Codice Civile.

Art.22 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.23 – Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.
L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di Sinistro, dando avviso, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.24 - Rinuncia alla rivalsa
L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 del Codice Civile, verso le persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.25 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.26 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art.27 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CreditRas
ASSICURAZIONI SPA

MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025130
Incendio Mutui Privati Capitale Residuo UniCredit
ad adesione facoltativa

Data ultimo aggiornamento 22-06-2020

Dati Mutuo

Domanda di Mutuo n° _____

Ubicazione Fabbricato assicurato

Via e numero civico	Comune	Provincia	CAP
_____	_____	_____	_____

Dati Assicurato

Cognome	Nome	Codice Fiscale
_____	_____	_____

Dati copertura assicurativa

Durata del Mutuo in mesi _____

Somma assicurata iniziale (pari all'importo erogato del Mutuo oppure, nel caso di Mutui già in essere, al Capitale Residuo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione) €_____

Premio

Premio unico anticipato finito €_____ (comprensivo di imposte nella misura del 22,25%)

Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) €_____

Provvigioni percepite dall'intermediario 40,00% sul premio imponibile pari a €_____

PRENDO ATTO che **UniCredit S.p.A.** (**"Banca"**) ha stipulato con CreditRas Assicurazioni S.p.A. (**"CRA"**), per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Mutuo da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione n°10025130 (**"Polizza"**), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell'**Incendio** e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali.

DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla **Polizza**.

AUTORIZZO la **Banca** a trasmettere a **CRA** le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l'esecuzione della **Polizza**.

DÒ MANDATO irrevocabile alla **Banca** di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di **CRA.** Il pagamento in forma unica ed anticipata di tale Premio, da parte mia alla Banca, potrà avvenire mediante i seguenti mezzi di pagamento messi a disposizione dalla **Banca** stessa: a) in contanti nei limiti previsti dalla normativa vigente; b) con assegno circolare intestato alla **Banca** in qualità di intermediario assicurativo; c) se già titolare di conto corrente della **Banca** mediante addebito in conto corrente.

AUTORIZZO la **Banca**, nel caso di Mutuo di nuova erogazione ed a seguito di mia specifica richiesta, a finanziare il Premio, trattenendo l'ammontare direttamente dall'importo del Mutuo, con conseguente incremento dell'importo erogato e della corrispondente rata.

PRENDO ATTO che ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo presso i locali del Distributore **UniCredit S.p.A.** la documentazione afferente alla **Polizza,** il medesimo Distributore offre alla propria clientela il Servizio di Banca Multicanale nonché il Servizio UniCredit Digital Mail Box, che consentono nei relativi ambienti protetti accessibili via Internet - la sottoscrizione di atti e documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite la **Banca** dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla **Banca** stessa.

DICHIARO di essere informato che, qualora abbia aderito ad uno dei Servizi di cui sopra, **CRA** riconosce che la documentazione relativa all'Adesione alla **Polizza** e l'eventuale correlata documentazione nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nel pertinente ambiente protetto con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni da me sottoscritte con tali modalità a valere sul prodotto assicurativo.

Data _____ Firma Assicurato _____

FACSIMILE

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla **Polizza**, copia integrale del **set informativo**, comprensivo del documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni), delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario; del Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy - ai sensi del Regolamento ISVASS n°41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni.

Firma Assicurato

_____

Agli effetti della validità della **Polizza** DICHIARO espressamente di:

a) essere consapevole che l'adesione alla presente **Polizza** è facoltativa;
b) aver letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione riportate nel **set informativo** ricevuto;
c) essere consapevole che il contratto assicurativo prevede esclusioni, limitazioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo;
d) aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già in essere, del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione, a condizione che sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio;
e) aver ricevuto e di conoscere ed accettare l'Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza resa dall'Impresa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 inserita nell'informativa precontrattuale.

Firma Assicurato

_____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato, preso atto dell'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - contenuta nel presente Modulo di Adesione – acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati nonché per le finalità connesse alla conclusione ed all'esecuzione del presente contratto assicurativo.

Firma Assicurato

_____

DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'Assicurato prende atto che, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, è riconosciuta all'Assicurato stesso la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito presso la sua filiale di riferimento, da sottoscriversi con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Firma Assicurato_____

FACSIMILE

CreditRas ASSICURAZIONI SPA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell'interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati).

1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali. La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo CreditRas Assicurazioni S.p.A – P.zza Tre Torri 3 – 20145 Milano, ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail: Dpo.CreditRas.Assicurazioni@creditrasassicurazioni.it.

2. Categorie di dati raccolti

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo. Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) **per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento**;
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.. sono utilizzati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.

I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nel Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a Base Giuridica del trattamento

Tenuto conto che CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha previsto di chiedere il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che, in talune circostanze, il trattamento è necessario all'esecuzione di prestazioni contrattuali, cui CreditRas Assicurazioni S.p.A. è tenuta, e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

CreditRas Assicurazioni S.p.A chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati personali è **facoltativo**, preme precisare che, **in caso di rifiuto**, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la ridistribuzione del rischio. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva, quali (intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autoffi-

cine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale;, società di revisione e di consulenza;, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Assicurazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali deli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, CreditRas Assicurazioni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.
Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: CrediRas Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e mail privacy@creditrasassicurazioni.it.
In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, CreditRas Assicurazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea. CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

7. I Suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l'elenco specifico dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano. L'interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limitazione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO di CreditRas Assicurazioni S.p.A. ovvero il Garante della Privacy.

7.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto. L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso. Per l'esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a CreditRas Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, Tel.: 800.11.66.33 o e-mail privacy@creditrasassicurazioni.it.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, CreditRas Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le sud-dette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nel-la normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.